



COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Provincia di Piacenza

COPIA

Deliberazione N. **27**
del **30/09/2019**

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **trenta** del mese di **Settembre** alle ore 19:30, nella sala polivalente della Biblioteca comunale "Don Carlo Zucchi" di Monticelli d'Ongina, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta Pubblica Ordinaria i Consiglieri Comunali che all'appello risultano:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DISTANTE GIMMI	Sindaco	X	
PAPA GIUSEPPE	Consigliere Anziano	X	
MIGLIORATI DANIELE	Consigliere	X	
AIMI PIETRO	Consigliere	X	
FORNASARI MARILINA	Consigliere	X	
MASSARI SONIA	Consigliere	X	
INTRI DEBORAH	Consigliere	X	
AFFATICATI MARTINA	Consigliere	X	
CREMONA EZIO	Consigliere	X	
GIAROLA RICCARDO	Consigliere	X	
ARCARI OLIVIA	Consigliere	X	
CABRINI LARA	Consigliere	X	
TOSONI DAVIDE	Consigliere	X	
		n. 13	n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa NOVIELLO ELENA.

Il Sig. DISTANTE GIMMI, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PREMESSO che con deliberazione dell' Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore;
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovraumunale;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc...);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomuto;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**), si ritiene di variare la classe di appartenenza, passando dalla classe 3 alla classe 4, in ragione del fatto che il numero di abitanti (5240 al 31/12/2018) supera di poco il limite per l'inserimento in terza classe, ma il trend demografico degli ultimi anni presenta una costante diminuzione di popolazione, e la struttura del mercato immobiliare, anche a seguito del periodo di crisi degli ultimi anni, presenta caratteristiche assimilabili a quello dei comuni di più piccola dimensione;

COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 30/09/2019

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro "Area dell'insediamento all'aperto" (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di non apportare riduzioni della AI;
- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di stabilire l'applicazione della **percentuale di riduzione del 50%** su tutti gli interventi, al fine di favorire, come previsto anche dalla L.R. 24/2017, il recupero e la rifunzionalizzazione delle aree interne al Territorio Urbanizzato rispetto alla nuova edificazione;
- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di **applicare la suddetta riduzione del 30%** per tutte le frazioni del territorio comunale con l'eccezione del Capoluogo e di San Nazzaro, al fine di favorire gli interventi immobiliari in aree di scarsa appetibilità commerciale;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di applicare la percentuale di **riduzione del valore unitario U2 del 50%**, al fine di promuovere iniziative imprenditoriali private in campo sociale, sanitario ed educativo in grado di avviare azioni e servizi sperimentali finalizzati ad integrare la politica pubblica di Welfare
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.l. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di non applicare alcuna riduzione;
- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di introdurre una riduzione del 15% per le attività escluse dalla normativa sull'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui all'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di agevolare le attività che presentano minore impatto dal punto di vista ambientale;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS)** per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati

COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 30/09/2019

alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale demandandone la definizione e la quantificazione allo specifico atto di pianificazione connesso all'attuazione degli interventi;

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere, si stabilisce che il Costo Convenzionale Medio sarà calcolato al momento della richiesta secondo la formula riportata al punto 5.1.5 della DAL 186/2018 e precisamente:

$$\text{Costo Convenzionale Medio A} = (\text{Nc} \times \text{o} \times \text{Pc} \times 1.000) / \text{SC} \times 0,475$$

dove:

Nc = numero delle camere;

o = tasso di occupazione media annua comunale fornito dal Servizio statistica regionale;

Pc = prezzo medio di una camera nel bacino di utenza analizzato acquisito da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc.,) eventualmente utilizzando i dati disponibili geograficamente più prossimi;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** si dà atto che tale ipotesi non si applica al Comune di Monticelli d'Ongina;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali:
 - **3% per la funzione turistico-ricettiva**
 - **4% per la funzione commerciale al dettaglio**
 - **10% per la funzione commerciale all'ingrosso**
 - **5% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale**

Al fine di favorire e sostenere il piccolo dettaglio ed il commercio di vicinato.

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;
- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di ammettere la corresponsione del contributo secondo le seguenti modalità:
 - una prima quota, pari al 50% del contributo di costruzione dovuto, al momento del ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della SCIA;
 - la quota di saldo, pari al restante 50% del contributo di costruzione dovuto, al momento della presentazione del Certificato di Conformità Edilizia ed Agibilità;
 - stabilire che al momento del ritiro del Permesso di Costruire o della presentazione della SCIA dovrà essere presentata idonea garanzia di importo pari al debito residuo;

Al fine di rendere meno gravosa la corresponsione degli oneri dovuti e favorire l'esecuzione degli interventi edilizi;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia di tutti i pregressi atti, comunque denominati, in materia di contributo di costruzione, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dalla Tavola 3.6 del PSC vigente, specificando che le due aree identificate come "Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione del Capoluogo – PE1" e "Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione del Capoluogo – PE2" all'interno dell'Allegato 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale dovranno essere considerate "Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione" e come tali sottoposte alla disciplina indicata al punto 1.2.6 della DAL 186/2018;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 01/04/2000;

COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 30/09/2019

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ATTESO il preventivo controllo di regolarità amministrativa esercitato dal Responsabile di servizio, attraverso il rilascio del parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ed il controllo preventivo esercitato dal responsabile del Servizio Finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

CON voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (Affaticati Martina, Aimi Pietro, Massari Sonia e Tosoni Davide: lista "*Monticelli Bene Comune*"), tutti espressi nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale, su n. 13 consiglieri presenti di cui 13 votanti

DELIBERA

- per quanto in premessa indicato di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia di tutti i pregressi atti, comunque denominati, in materia di contributo di costruzione, e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- di assumere, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dalla Tavola 3.6 del PSC vigente, specificando che le due aree identificate come "Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione del Capoluogo – PE1" e "Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione del Capoluogo – PE2" all'interno dell'Allegato 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale Comunale dovranno essere considerate "Aree permeabili ricomprese all'interno del T.U. non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione" e come tali sottoposte alla disciplina indicata al punto 1.2.6 della DAL 186/2018;
- di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 01/04/2000;
- di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
- di dare atto che le decisioni assunte entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

COPIA Deliberazione Consiglio Comunale N. 27 del 30/09/2019

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere alla citata pubblicazione, con separata votazione:

favorevoli n. 9, contrari n. 0 ed astenuti n. 4 (Affaticati Martina, Aimi Pietro, Massari Sonia e Tosoni Davide: lista "*Monticelli Bene Comune*"), tutti espressi nei modi previsti dal vigente Statuto Comunale, su n. 13 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000.

PARERI *dei responsabili dei servizi* : **art. 49 co. 1 di regolarità tecnica e art. 147-bis** *Controllo di regolarità amministrativa e contabile* **del Testo Unico D. Lgs. 267/2000**

REGOLARITA' TECNICA Il/La sottoscritto/a BERGONZI GIANLUCA, Responsabile del servizio esaminata la proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto:

RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

F.to IL/LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANLUCA BERGONZI

REGOLARITA' CONTABILE La sottoscritta RAGGI ADRIANA, Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione avente per oggetto:

RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA (DAL) N.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

F.to LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to RAG. ADRIANA RAGGI

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

F.to IL PRESIDENTE
F.to GIMMI DISTANTE

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA NOVIELLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Il presente atto viene pubblicato all'albo pretorio on-line in data consecutivi.

e vi rimarrà per quindici giorni

Data,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA NOVIELLO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMM.VO

Monticelli d'Ongina,

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Moreno Maestri

ATTO NON SOGGETTO A CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA' :

comunicazione CORECO di Bologna prot. n. **2001/11311** del **12.11.2001** relativa al superamento dei "controlli necessari e preventivi di legittimità" in seguito all'entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3/2001 che contempla l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Data,

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ELENA NOVIELLO